

## Glossario

**Accensione di prestiti:** l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o "patrimoniali", con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno.

**Accertamento:** prima fase della gestione dell'entrata con la quale si verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico e dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata. Individua, inoltre, il debitore, quantifica la somma da incassare, la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale di entrate future.

**Bilancio consuntivo:** il rendiconto finanziario che comprende i risultati della gestione di bilancio, per le entrate (accertamenti e riscossioni) e per le spese (impegni e pagamenti).

**Capacità di riscossione:** il rapporto tra gli accertamenti e le riscossioni relative alla competenza di esercizio.

**Capacità di spesa:** il rapporto tra gli impegni ed i pagamenti relativi alla competenza di esercizio.

**Cassa:** l'insieme delle somme effettivamente riscosse o pagate durante l'esercizio.

**Categoria:** l'aggregazione di più capitoli di bilancio aventi oggetto omogeneo. Per l'entrata le categorie sono raggruppamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi natura simile. Esse realizzano una classificazione di tipo giuridico - finanziario. Per la spesa, le categorie sono raggruppamenti di capitoli aventi ad oggetto oneri di identico contenuto economico.

**Classificazione economica:** i criteri di aggregazione delle spese secondo la loro natura economica. Con essa la spesa viene ripartita, secondo il DPR n.421/79, in titoli e categorie, che sono evidenziati nei singoli stati di previsione, oltretutto nei riassunti che li corredano (vedi categoria), secondo il DPR n.194/96 in titoli ed interventi.

**Competenza finanziaria:** criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

**Competenza economica:** criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che l'ente svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

**Disavanzo primario:** il disavanzo delle operazioni correnti al netto della spesa per interessi.

**Entrate:** le entrate sono ripartite in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

Ai fini della gestione e della rendicontazione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto.

**Entrate correnti:** quelle iscritte ai primi tre titoli del bilancio destinate al finanziamento delle spese ordinarie dell'ente.

**Entrate in conto capitale:** quelle destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento dell'ente.

**Entrate tributarie:** le entrate prelevate dagli individui e dalle imprese in virtù della potestà di imposizione diretta o derivata.

**Esercizio finanziario:** il complesso delle operazioni di gestione del bilancio, ossia di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa, svolte nell'anno finanziario.

**Gestione d'esercizio:** l'insieme di tutte le operazioni effettuate nell'esercizio finanziario corrente, riguardanti il procedimento amministrativo delle entrate (incassi) e delle spese (pagamenti).

**Gestione di tesoreria:** il complesso delle operazioni necessarie a fronteggiare temporanee esigenze di cassa dovute a squilibri tra incassi e pagamenti della gestione di bilancio.

**Impegno:** costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

**Indebitamento o accreditamento netto:** il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non). Introdotto per il bilancio statale, pone in evidenza il saldo positivo (accredito) o negativo (indebitamento) con cui si concludono le operazioni di bilancio di natura economica.

**Pagamento:** l'ultima fase della procedura di erogazione delle spese; consta delle operazioni con cui si dà esecuzione all'ordine di pagare.

**Partite di giro:** le entrate percepite per conto di terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso.

**Poste correttive e compensative delle entrate:** gli importi, inseriti tra le spese, relativi ad entrate indebitamente percepite.

**Poste correttive e compensative delle spese:** gli importi, inseriti tra le entrate, relativi a spese indebitamente erogate.

**Rimborsi di prestiti:** l'ammontare delle operazioni di ammortamento dei debiti a medio e lungo termine, al netto degli interessi.

**Riscossione:** il procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati. È la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate.

**Saldo primario:** la differenza tra le spese, al netto degli interessi, e le entrate, al netto di quelle per indebitamento.

**Spese:** le spese sono classificate in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli. I programmi sono ripartiti, ai fini della gestione, in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

La classificazione economica prevede l'articolazione in titoli e macroaggregati.

**Spese correnti:** sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi prestati dall'ente pubblico, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

**Spese in conto capitale:** esse individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale dell'ente pubblico.

**Spese finali:** la sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale). Esse rappresentano le somme necessarie all'amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si definiscono, per contro, strumentali le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti.

**Stanziamento (di competenza o di cassa):** la somma iscritta in bilancio di previsione su ciascun capitolo di entrata o di uscita. Esso rappresenta, con riferimento all'esercizio, rispettivamente, l'ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili.

**Titoli di bilancio:** la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le entrate, secondo la loro fonte di provenienza, si articolano nei seguenti titoli:

- titolo I: entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa;
- titolo II: trasferimenti correnti;
- titolo III: entrate extra-tributarie;
- titolo IV: entrate in conto capitale;
- titolo V: entrate da riduzione di attività finanziarie;
- titolo VI: accensione prestiti;
- titolo VII: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere;
- titolo IX: entrate per conto terzi e partite di giro.

Le spese nei seguenti titoli:

- titolo I: spese correnti;
- titolo II: spese in conto capitale;
- titolo III: spese per incremento di attività finanziarie;
- titolo IV: rimborso di prestiti;
- titolo V: chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere;
- titolo V: uscite per conto terzi e partite di giro.

**Trasferimenti:** le partite finanziarie che un ente trasferisce ad altro ente o soggetto economico per il raggiungimento di scopi istituzionali.